

2
Repertorio n. 50294 Raccolta n. 20900

ATTO MODIFICATIVO DI
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSOCIAZIONE
DI VOLONTARIATO
REPUBBLICA ITALIANA

(esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art.
82, secondo e quinto comma, Dlgs 117/2017)

L'anno duemilaventi, il giorno ventuno del mese di gennaio,
alle ore dieci e minuti cinquanta.

In Firenze, nel mio studio, via Carducci 16.

21 gennaio 2020

Davanti a me Dottor Simone Ghinassi, Notaio in Firenze, i-
scritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firen-
ze, Pistoia e Prato,

è presente il signor:

Filippi Luciano, nato a Volterra il 1 maggio 1950, domicilia-
to per la carica ove in appresso, il quale interviene al pre-
sente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo della:
"SOCIETA' MUTUO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA MONTECERBOLI -
ODV", con sede in Pomarance, località Montecerboli, piazza
Buozi n.6 (C.F. 92002910500), iscritta all'Albo Regionale
del Volontariato con decreto del Presidente della Giunta Re-
gionale al n. 785 del 25 agosto 1994, ed ha ottenuto la qua-
lifica di O.n.l.u.s., seguita dal riconoscimento di Personali-
tà Giuridica Privata da parte della Regione Toscana con De-
creto n.524 del 22 maggio 1995, delegato alla stipula del
presente atto in forza del verbale a mio rogito in appresso
citato.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono
certo,

premesso:

- che con verbale a mio rogito in data 17 giugno 2019 rep.
49429/20497, registrato a Firenze in data 21 giugno 2019 al
n. 1103 serie 1T, la "SOCIETA' MUTUO SOCCORSO PUBBLICA ASSI-
STENZA MONTECERBOLI" ha deliberato di variare lo statuto so-
ciale anche ai fini dell'adeguamento alla nuova normativa del
terzo settore;
- che la predetta associazione ha presentato istanza al Pre-
sidente della Giunta Regionale relativamente all'approvazione
delle modifiche statutarie deliberate con il predetto verbale
a mio rogito;
- che in risposta a detta istanza, la Regione Toscana con
lettera in data 9 dicembre 2019 che in copia si allega sotto
la lettera "A" ha richiesto la modifica dell'art. 4 del testo
statutario del predetto ente, così come modificato con verba-
le a mio rogito sopra citato, ai fini della suddetta iscri-
zione, in particolare richiedendo in merito alle attività de-
scritte alle lettere l), n) e p) del predetto art. 4 ulterio-
ri approfondimenti circa l'operatività dell'associazione;
- che si rende pertanto opportuno modificare l'oggetto socia-



le espungendo le attività indicate nelle lettere l), n) e p) dell'art. 4 dello statuto sociale al fine di adeguarsi alle osservazioni della Regione Toscana;

tutto ciò premesso, il comparente, come sopra delegato, delibera:

- di modificare l'art. 4, punto 4.1, dello statuto sociale come segue:

"Art. 4 - Attività di interesse generale e diverse

4.1 Le principali attività della S.M.S.P.A.M., di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

- a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti;
- b) i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche o di partner privati;
- c) le iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- d) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;
- e) le attività di protezione civile;
- f) le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;
- g) gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- h) le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale;
- i) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- j) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;
- k) le attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- l) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- n) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- o) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettan-

tistiche;

p) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;

q) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività definite di interesse generale dalla legge;

r) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

s) i servizi di mutualità;

t) la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;

u) la promozione della raccolta del sangue e degli organi;

v) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie.";

- di approvare il nuovo testo dello statuto sociale coordinato con le modifiche conseguenti a sopra deliberato, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", previa vidimazione a norma di legge.

Il comparente mi dispensa dalla lettura degli allegati e di quest'atto consente il trattamento dei suoi dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

Richiesto lo Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte con elaboratore elettronico da persona di mia fiducia da me diretta e in parte a mano da me Notaio su cinque pagine intere e parte della successiva fino alle firme di due fogli, del quale ho dato lettura al comparente che dichiaratolo conforme alla sua volontà lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle undici e minuti venti.

F.to Filippi Luciano

F.to Simone Ghinassi Notaio



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali

Settore Attività Legislativa e Giuridica

Prot.AOOOGRT/DH57266/A.100.10.10

Firenze, 9 DIC 2019

Al Presidente Ass. SMS P.A.
Montecerboli Onlus
Piazza Buozzi, 6
56040 Montecerboli, Pomarance (PI)

Rep. n° 50294
80900
A4

Oggetto: riconoscimento giuridico

In relazione all'istanza presentata al Presidente della Giunta Regionale, relativa all'oggetto, si informa che la Conferenza dei Servizi, di cui all'art. 3 del regolamento regionale n.31 del 17 luglio 2001 in materia di persone giuridiche private, tenutasi in data 19 novembre u.s., ha espresso il seguente parere:

"RICHIESTA CHIARIMENTI

Tenuto conto che alcuni macroambiti di attività previsti dal Codice del Terzo settore e dedotti in Statuto all'art 4 (formazione professionale, cooperazione allo sviluppo, adozione internazionale) richiedono per il loro esercizio requisiti soggettivi e oggettivi previsti da leggi di settore si richiedono chiarimenti in ordine all'effettivo esercizio da parte dell'Ente."

Si resta, pertanto, in attesa di quanto richiesto entro 30 giorni dalla presente e si ricorda inoltre, che, ai sensi della L. 241/90, il procedimento resterà sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto.

Distinti saluti.

Il Funzionario Responsabile del Procedimento
Dott. Alessandro Bonanni

AB

Per eventuali chiarimenti ed informazioni si indicano quali referenti: Bonanni/ Orli/ Gargano/Cini
Tel. 055/4384879 - 4384821 - 4384851- 4385309

SOCIETA' MUTUO SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA MONTECERBOLI ODV
STATUTO
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Rup. n° 50294
Racc n° 90900
Allegato B

Art. 1 - Costituzione

1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Società Mutuo Soccorso Pubblica Assistenza di Montecerboli - ODV", di seguito più brevemente indicata come "S.M.S.P.A.M.".

1.2 La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

1.3 L'emblema dell'S.M.S.P.A.M. è rappresentato da due mani incrociate, che si stringono, con la scritta Società Mutuo Soccorso Pubblica Assistenza di Montecerboli, riprodotto anche sullo stendardo che viene esposto in tutte le occasioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno.

1.4 La durata della S.M.S.P.A.M. è illimitata.

1.5 La S.M.S.P.A.M. è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dai deliberati degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali.

1.6 La S.M.S.P.A.M. aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.).

Art. 2 - Sede

2.1 La S.M.S.P.A.M. ha sede in Montecerboli, nel Comune di Pomarance.

Art. 3 - Principi generali e finalità

3.1 La S.M.S.P.A.M. è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.

3.2 La S.M.S.P.A.M. è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato.

3.3 La S.M.S.P.A.M. fonda le proprie attività sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volontario è un associato che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite della S.M.S.P.A.M., mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in



alcun modo nemmeno dal beneficiario. La S.M.S.P.A.M. può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, ovvero nelle modalità previste dalla legge. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3.5 L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione.

3.6 La S.M.S.P.A.M. si prefigge principalmente di:

- a) favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione e progettazione del loro soddisfacimento;
- b) promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani e all'interno delle scuole;
- c) prevenire le malattie ed i fattori di rischio e per la protezione della salute negli ambienti di vita e di lavoro, nei loro vari aspetti sanitari e sociali;
- d) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore;
- e) assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia;
- f) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco;
- g) promuovere il sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;
- h) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza, con particolare attenzione al sostegno e contrasto delle forme di discriminazione e intolleranza, relativamente a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;
- i) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli;
- j) promuovere aiuti alle famiglie colpite da lutto mediante l'istituzione di un servizio di onoranze e trasporti funebri, con lo scopo anche di consentire loro il minore disagio economico possibile.

Art. 4 - Attività di interesse generale e diverse

4.1 Le principali attività della S.M.S.P.A.M., di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

- a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati e dei feriti;
- b) i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente od in collaborazione con le strutture pubbliche o di partner privati;
- c) le iniziative di educazione, informazione e formazione sa-

nitaria e di prev
sanitari e sociali
d) i servizi di c
miciliari, per il
lità e, comunque,
coltà sociali ed e
e) le attività di
f) le iniziative
della sicurezza,
comprese attività
con organizzazioni
g) gli interventi
al miglioramento
lizzazione accor
h) le attività di
tutela ambientale;
i) gli interventi
culturale e del p
j) le attività cu
se sociale, inclu
blicazioni, period
tura e della plat
nate di interesse
k) le attività di
l) le attività di
educativa;
m) l'accoglienza
granti;
n) la gestione di
di carattere resi
sogni sociali, sa
o) l'organizzazio
cistiche;
p) la beneficenza
alimenti o prodot
sostegno di pers
interesse general
q) la promozione
e politici, nonch
delle attività de
r) la riqualifica
ni confiscati all
s) i servizi di
t) la formazione
getti di A.N.P.A.S
u) la promozione
v) le attività di
attività sanitarie
4.2 La S.M.S.P.A.
carattere second

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
Protocollo N. 0105648/2022 del 14/09/2022

nitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;

d) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziane, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;

e) le attività di protezione civile;

f) le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;

g) gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

h) le attività di prevenzione ed antincendio boschivo e di tutela ambientale;

i) gli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

j) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;

k) le attività turistiche di interesse sociale e culturale;

l) le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

m) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

n) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

o) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

p) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;

q) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività definite di interesse generale dalla legge;

r) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

s) i servizi di mutualità;

t) la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.A.S. Nazionale e Regionale;

u) la promozione della raccolta del sangue e degli organi;

v) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie.

4.2 La S.M.S.P.A.M. svolge altresì le attività diverse e di carattere secondario nonché strumentale rispetto a quelle di

E

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa

Protocollo N.0105648/2022 del 14/09/2022

interesse generale, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla vigente normativa:

4.3 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al comma che precede nella relazione di missione, in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

TITOLO II

ASSOCIATI E VOLONTARI

Art. 5 - Associati e volontari

5.1 Alla S.M.S.P.A.M. possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali, ma purché residenti o domiciliati a Montecerboli, Larderello o comunque nei comuni limitrofi.

5.2 La S.M.S.P.A.M. si compone di più categorie di associati, essi si dividono in:

a) ordinari: coloro che aderiscono alla S.M.S.P.A.M. e che sottoscrivono la quota associativa e versano i contributi nella misura ed entro i termini fissati dagli organi associativi competenti;

b) volontari: coloro che, di età non inferiore ad anni 16 si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività della S.M.S.P.A.M.; i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale. La prestazione dell'opera gratuita e volontaria non esonera dal pagamento della quota associativa annuale

5.4 Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio o mediante partecipazione a o società, le stesse attività svolte dalla S.M.S.P.A.M..

5.5 Non possono acquisire la qualifica di volontari coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro di qualsiasi natura.

5.6 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dalla S.M.S.P.A.M., ma la qualifica non è trasmissibile.

5.7 Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità della S.M.S.P.A.M. a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

5.8 L'ammissione ad associato, che comporta l'obbligo di versare la quota di associazione annualmente stabilita, decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, il quale si pronuncia, senza obbligo di motivazione, sulla domanda del candidato entro 60 (sessanta) giorni dalla sua presentazione.

5.9 La quota di è né ripetibile.

Art. 6 - Diritti e

6.1 I diritti degli

a) partecipare al statuto e dagli anche delle norme

b) essere inform ed avanzare propos

c) esaminare la zioni,

S.M.S.P.A.M., previste dal attuativi.

d) chiedere i termini pres

e) partecipare renni, ed a

da almeno 3 le quote e

f) eleggere che abbia

siano in al momento

una delle presente stat

6.2 I doveri degli

a) rispettare vi, il Codice

b) impegnarsi ve e rispettare

c) essere in e dei contributi

d) tenere un principi delle

g) non comp gli interessi

Art. 7 - Penali

7.1 La qualifica

a) recesso, Consiglio Direttivo

b) esclusione e doveri stat

lo svolgimento vero in ipote

sivo delle S.M.S.P.A.M. condotta dell' mette un p

indugio all'

E

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa

Protocollo N.0105648/2022 del 14/09/2022

5.9 La quota di associazione è annuale e non è frazionabile né ripetibile.

Art. 6 - Diritti e doveri degli associati

6.1 I diritti degli Associati sono:

- a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali regolamenti attuativi, nel rispetto anche delle norme del Codice Etico;
- b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli organi associativi;
- c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento della S.M.S.P.A.M., secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti attuativi.
- d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;
- e) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni, ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione;
- f) eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto.

6.2 I doveri degli Associati sono:

- a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il Codice Etico ed i deliberati degli organi associativi;
- b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;
- c) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;
- d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi della S.M.S.P.A.M. e con i fini statutari;
- g) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della S.M.S.P.A.M.;

Art. 7 - Perdita della qualifica di associato

7.1 La qualifica di associato viene a cessare per:

- a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato;
- b) esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi e doveri statutari, oppure per gravi motivi che pregiudichino lo svolgimento normale dell'attività della S.M.S.P.A.M., ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi della S.M.S.P.A.M. stessa. In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso.



so da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, all'Assemblea che delibererà in occasione della prima riunione utile;

c) per morosità, ovvero per il mancato pagamento della quota di associazione annuale o dei contributi straordinari eventualmente chiesti agli associati: nella prima ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 3 (tre) mesi dell'anno solare successivo a quello al quale la quota si riferiva; nella seconda ipotesi la perdita della qualifica avviene trascorsi 30 (trenta) giorni dalla deliberazione dell'obbligo;

d) per decesso.

7.2 Gli associati che sono incorsi nella morosità, trascorsi tre mesi dalla stessa, possono chiedere al Consiglio Direttivo la riammissione purché versino preventivamente o senza indugio tutte le quote ed i contributi scaduti e non versati.

7.3 Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dalla S.M.S.P.A.M. possono essere riammessi purché abbiano dato prova di ravvedimento.

7.4 Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

TITOLO III

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 8 - Organi associativi

8.1 Sono organi della S.M.S.P.A.M.:

- A) l'Assemblea degli associati;
- B) il Consiglio Direttivo;
- C) il Presidente;
- D) il Collegio dei Revisori; (se nominato).

8.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione dei componenti del Collegio dei Revisori iscritti agli Albi professionali. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.

8.3 Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con la S.M.S.P.A.M..

8.4 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dalla S.M.S.P.A.M..

8.5 Il codice etico può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Art. 9 - Assemblea associativa: composizione e convocazione

9.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati, maggiorenni, a condizione che abbiano aderito all'associazione da al-

meno 3 (tre) mesi
quote e dei contributi
data di accettazione
rettivo.

9.2 L'Assemblea
chiesta del Consiglio
entro il 30 (trenta)
corredati dalla
convocata, sempre
ai fini
programmi.

9.3 La convocazione
chiesta di
Presidente del
dici) giorni
blea straordinaria
giorni dalla
9.4 L'Assemblea
re sulle propo
riazione di
scissione
S.M.S.P.A.M.
in occasione
luppo associati
berare su
regolarità emana

9.5 Le convocazioni
mediante avviso
PEC, ovvero media
cipali dove ha
sul sito internet
giorni prima della
9.6 L'avviso deve
la prima e la se
terie da trattare

9.7 L'Assemblea
territorio del
dizione che non
al dibattito assen
9.8 Nell'ipotesi
obbligo di conv
ciasun membro del

Art. 10 - Assemblea

10.1 L'Assemblea
mente costituita,
la metà più uno

10.2 L'Assemblea
da convocazione,
prima, qualunque

10.3 L'Assemblea

E
COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
Protocollo N.0105648/2022 del 14/09/2022

meno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi. Il termine di tre mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.

9.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno, entro il 30 (trenta) aprile per l'approvazione dei bilanci, corredati delle relazioni sulla gestione; può essere altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consultivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi.

9.3 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro 15 (quindici) giorni dalla convocazione.

9.4 L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per deliberare sulle proposte: (a) di modifica dello statuto; (b) di variazione della sede legale; (c) di trasformazione, fusione o scissione della S.M.S.P.A.M.; (d) di scioglimento della S.M.S.P.A.M. e conseguente devoluzione del patrimonio; ovvero in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, infine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

9.5 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma, PEC, ovvero mediante affissione di manifesti nei luoghi principali dove ha sede la S.M.S.P.A.M., mediante pubblicazione sul sito internet della S.M.S.P.A.M., almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per la riunione.

9.6 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare.

9.7 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del territorio del comune in cui la S.M.S.P.A.M. ha sede, a condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia partecipazione al dibattito assembleare.

9.8 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata da ciascun membro del Consiglio Direttivo.

Art. 10 - Assemblea associativa: validità e svolgimento

10.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia presente la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto.

10.2 L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in seconda convocazione, trascorse almeno 24 (ventiquattro) ore dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

10.3 L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in

seconda convocazione, trascorsi almeno 7 (sette) giorni dalla prima, qualunque sia il numero degli Associati presenti.

10.4 All'apertura dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, il Presidente dell'Associazione o un componente del Consiglio Direttivo, da lui delegato, verifica la validità della riunione e, in caso affermativo, se necessario invita i presenti ad eleggere tre scrutatori, per il proseguimento dei lavori.

10.5 L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese; adotta il voto segreto per la eventuale nomina degli organi associativi o quando le deliberazioni riguardino singole persone.

10.6 Fatto salvo il quorum deliberativo di legge per lo scioglimento dell'Associazione, risultano approvate quelle deliberazioni che hanno ottenuto la maggioranza dei voti; in ipotesi di parità tra i voti favorevoli e contrari, si darà luogo a nuove votazioni, qualora la parità persista per tre votazioni consecutive la proposta si deve ritenere rigettata.

10.7 Regolarmente costituita l'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, validamente assunte, obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti.

10.8 E' escluso il voto per corrispondenza.

10.9 Gli associati non possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri associati.

10.10 L'Assemblea può essere aperta a tutta la cittadinanza; è facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non associati di prendere la parola. In ogni caso, il diritto di voto resta, comunque, riservato a soli associati.

Art. 11 Assemblea associativa: compiti

Sono competenze dell'Assemblea degli associati:

- a) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali della S.M.S.P.A.M.;
- b) deliberare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) deliberare, ed eventualmente pubblicare, il bilancio sociale;
- d) la nomina e la revoca del Collegio dei Revisori;
- e) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare le modifiche dello statuto, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- g) deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;
- h) determinare l'importo annuale delle quote associative;
- i) determinare i contributi straordinari da chiedere agli Associati;
- j) approvare il regolamento generale della S.M.S.P.A.M. ed ogni altro regolamento per il funzionamento dei servizi, nonché il codice etico degli Associati, e le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto della S.M.S.P.A.M.;

k) deliberare la contrazione di

l) deliberare della S.M.S.P.A.M.

m) deliberare organi associati loro confronti

n) deliberare quante devoluz

o) delibera legge o

Art. 12 - Co

12.1 La S.M.

glio Direttivo consiglieri,

12.2 Il Cons associati.

12.3 I (quattro) as

12.4 Il Cons entro e

rante un età, il

l'elezione gioranza

Direttivo.

12.5 Il Consigliare i respons dalla S.M.S.P.A.

12.6 Al Consigli le direttive ge ne, nell'ambito al conseguim

straordinaria, necessari per il

12.7 Sono comp

a) promuovere, vorire l'adesio

bile di persone

b) predisporre tare all'Assemb

c) fornire agli stione della S.

d) amministrare con ogni più am

e) predisporre, scritture conta

legge e dal pre nitamente si re

almeno 30 (tre

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
Protocollo N. 0105648/2022 del 14/09/2022

k) deliberare la vendita e l'acquisto di beni immobili e la contrazione di mutui;

l) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione della S.M.S.P.A.M.

m) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

n) deliberare lo scioglimento della S.M.S.P.A.M. e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;

o) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 12 - Consiglio Direttivo: composizione e compiti

12.1 La S.M.S.P.A.M. è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di associati consiglieri, mai inferiore a 7 e mai superiore ad 11.

12.2 Il Consiglio Direttivo è revocato dall'Assemblea degli associati.

12.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili senza limite.

12.4 Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento, durante una riunione presieduta dal consigliere più anziano di età, il Presidente, e su sua proposta un Vicepresidente. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza della maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo.

12.5 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, inoltre, di nominare i responsabili ed i coordinatori delle attività svolte dalla S.M.S.P.A.M., anche fra gli associati non consiglieri.

12.6 Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi, l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ed a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento della S.M.S.P.A.M..

12.7 Sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare: a) promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione alla S.M.S.P.A.M. del maggior numero possibile di persone;

b) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;

c) fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione della S.M.S.P.A.M.;

d) amministrare le risorse economiche ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, le scritture contabili e le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima al Collegio dei Revisori (se

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, likely the name of the official or the office.

previsto), per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nella sede associativa, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;

f) deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;

g) deliberare in ordine sia all'assunzione ed al licenziamento del personale dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione, sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;

h) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei dipendenti;

i) deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;

j) deliberare la richiesta di affidamenti bancari;

k) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione della S.M.S.P.A.M., salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea;

l) stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in favore dei volontari;

m) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto della S.M.S.P.A.M.;

n) deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi della S.M.S.P.A.M.;

o) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di A.N.P.A.S.;

p) deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto;

q) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso regionale e nazionale A.N.P.A.S.;

r) deliberare su ogni altro argomento ad esso demandato per legge o per statuto.

12.8 Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività della S.M.S.P.A.M., stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni e limiti.

12.9 Il Consiglio
gli associati,
per l'assunzione
ri regionali e
sistenze (A.N.P.A.S.).

12.10 Il Consiglio
tato alle riunioni

12.11 Tutti gli
vo hanno diritto

12.12 Nella
riunioni

Art. 13 - Consiglio
13.1 Il Consiglio

qualsiasi
ne, quando

motivata di
meno una volta

13.2 L'avviso
luogo e l'ora

13.3 Il Consiglio
pure, in

canza di
13.4 Le

stituite
nenti.

13.5 Le deliberazioni
con il voto

Consiglio Direttivo
può adottare

elezione alle
riguarda le

13.6 E' facoltà
Consiglio Direttivo

su specifici

Art. 14 - Presidente
14.1 Il Presidente

Consiglio Direttivo
fronte ai terzi

delle deliberazioni

14.2 Il Presidente
leggibile senza

14.3 In ipotesi
spettano al Vice

14.4 Il Presidente
statuto; in pa

ne sulla speci

generalmente del

Consiglio Direttivo
ni, imprese pu

fine di instaurare

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
Protocollo N.0105648/2022 del 14/09/2022

12.9 Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati, volontari ed i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni, ovvero i consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.).

12.10 Il Collegio dei Revisori (se presente) può essere invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12.11 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.

12.12 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Consiglio Direttivo: funzionamento

13.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni trimestre.

13.2 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

13.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

13.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

13.5 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese, può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

13.6 E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo anche altri associati e non per discutere su specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Presidente

14.1 Il Presidente della S.M.S.P.A.M., che presiede anche il Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

14.2 Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile senza limite.

14.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

14.4 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; in particolare modo, redige annualmente una relazione sulla specifica attività della S.M.S.P.A.M. e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per

le singole iniziative.

14.5 Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti i contratti stipulati dalla S.M.S.P.A.M., e, in generale, quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti.

14.6 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

14.7 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione della S.M.S.P.A.M. con particolare riferimento alle operazioni finanziarie, entro il limite di importo massimo previsto e stabilito dal Consiglio Direttivo; ogni operazione di importo superiore al menzionato limite deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Vice Presidente

15.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

Art. 16 - Collegio dei Revisori

16.1 La S.M.S.P.A.M. deve dotarsi di un Collegio dei Revisori iscritto all'Albo dei revisori legali qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 30 comma 2 del D.lgs. 117/2017. Se dette condizioni non sussistono la S.M.S.P.A.M. può dotarsi di un Collegio di Sindaci Revisori composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti scelti fra gli associati anche se non iscritti all'Albo dei revisori legali.

16.2 Il Collegio dei Revisori è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati.

16.3 Il Collegio dei Revisori provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa. Verifica inoltre i bilanci, consuntivo e preventivo, redigendo una relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

16.4 Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, il Collegio dei Revisori svolge le funzioni qui di seguito elencate:

a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa;

b) verifica del conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;

c) la vigilanza anche con riapplicato,

d) la vigilanza ed amministrazione

e) il monitoraggio solidistico

f) l'attestato stato redatto

parte del M

g) la vigilanza obbligatoria

del D.Lgs. 117/2017

zioni.

16.5 Le funzioni per due esercizi vengono svolte

16.6 Il Collegio deve, anche in

zione e di amministrazione su del Collegio

Art. 17.1

17.1 Il Collegio decade

a) l'interdizione dannosa a una carica dal pubblico

citare uffici

b) l'instaurazione di rapporti

genere con la

c) la sospensione

17.2 Della notizia agli associati

17.3 Nell'ipotesi di ciascun organo

di uno o più della graduatoria

tale graduatoria di carica e responsabilità ed all'

dell'Assemblea l'ipotesi di opzione all'

associativo

tavola sulla razioni assun

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
Protocollo N. 0105648/2022 del 14/09/2022

c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato,

d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul suo concreto funzionamento;

e) il monitoraggio sulle osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale;

f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;

g) la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni.

16.5 Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

16.6 Il Collegio dei Revisori può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente se collegiale, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 17 - Decadenza dalla carica e sostituzione

17.1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:

a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

b) l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con la S.M.S.P.A.M.;

c) la sospensione o l'esclusione dalla S.M.S.P.A.M.;

17.2 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data notizia agli associati e contestuale comunicazione all'interessato.

17.3 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a cooptazione di un soggetto avente i requisiti per ricoprire l'incarico e ritenuto meritevole dello stesso per comprovata capacità ed affidabilità, e fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Assemblea non ratifichi la nomina per cooptazione si dovrà procedere alla nuova elezione dell'organo associativo in questione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte con il voto del componente nominato per coop-



tazione.

17.4 Resta inteso che i membri cooptati non potranno essere in numero superiore a quelli eletti.

17.5 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decadono anche gli altri organi associativi, ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) giorni, per procedere all'elezione suppletiva di tutti gli organi associativi. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti l'Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano di età.

17.6 Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 18 - Verbalizzazione riunioni

18.1 Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

18.2 Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.

18.3 Nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto la funzione di Segretario può essere svolta da un notaio.

18.4 In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni, successive alla discussione annotata in forma riassunta.

TITOLO IV

ELEZIONI

19.1 L'Assemblea si riunisce ogni 4 (quattro) anni in seduta straordinaria, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato degli organi in carica, per procedere all'elezione di tutti gli organi associativi. Resta inteso che il Collegio dei Revisori sarà comunque nominato da quell'Assemblea.

19.2 E' facoltà dell'Assemblea avvalersi del concorso della Commissione Elettorale composta da 3 (tre) soci in regola con il versamento delle quote associative ed iscritti da almeno 3 (tre) mesi.

19.3 Sono compiti della Commissione Elettorale:

a) raccogliere le proposte di candidatura relative agli organi associativi, escluso il Collegio dei Revisori, presentate almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'elezione;

b) verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, ed escludere quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con le finalità perseguiti dalla S.M.S.P.A.M., oppure, ad esempio, che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;

c) verificare che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto;

d) predisporre l'elenco degli eleggibili;

e) convocare la riunione per eleggere presso la sede della data predeterminata, oltre ad essere convocato per altro mezzo idoneo;

f) controllare l'esito di scrutinio della riunione.

19.4 Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo, la Commissione Elettorale ha il compito di deliberare sulla nomina del Presidente e del Segretario.

19.5 La Commissione Elettorale deve il verbale della sua deliberazione sottoscrivere il Presidente e il Segretario.

19.6 La Commissione Elettorale ha il compito di deliberare sulla nomina del Presidente e del Segretario.

19.7 In caso di decadenza del Consiglio Direttivo, la Commissione Elettorale ha il compito di deliberare sulla nomina del Presidente e del Segretario.

19.8 La Commissione Elettorale ha il compito di deliberare sulla nomina del Presidente e del Segretario.

19.9 La Commissione Elettorale ha il compito di deliberare sulla nomina del Presidente e del Segretario.

19.10 La Commissione Elettorale ha il compito di deliberare sulla nomina del Presidente e del Segretario.

19.11 La Commissione Elettorale ha il compito di deliberare sulla nomina del Presidente e del Segretario.

19.12 La Commissione Elettorale ha il compito di deliberare sulla nomina del Presidente e del Segretario.

19.13 La Commissione Elettorale ha il compito di deliberare sulla nomina del Presidente e del Segretario.

19.14 La Commissione Elettorale ha il compito di deliberare sulla nomina del Presidente e del Segretario.

19.15 La Commissione Elettorale ha il compito di deliberare sulla nomina del Presidente e del Segretario.

19.16 La Commissione Elettorale ha il compito di deliberare sulla nomina del Presidente e del Segretario.

19.17 La Commissione Elettorale ha il compito di deliberare sulla nomina del Presidente e del Segretario.

19.18 La Commissione Elettorale ha il compito di deliberare sulla nomina del Presidente e del Segretario.

19.19 La Commissione Elettorale ha il compito di deliberare sulla nomina del Presidente e del Segretario.

19.20 La Commissione Elettorale ha il compito di deliberare sulla nomina del Presidente e del Segretario.

19.21 La Commissione Elettorale ha il compito di deliberare sulla nomina del Presidente e del Segretario.

19.22 La Commissione Elettorale ha il compito di deliberare sulla nomina del Presidente e del Segretario.

19.23 La Commissione Elettorale ha il compito di deliberare sulla nomina del Presidente e del Segretario.

19.24 La Commissione Elettorale ha il compito di deliberare sulla nomina del Presidente e del Segretario.

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa
Protocollo N.0105648/2022 del 14/09/2022

Art. 20 - Patto di Corresponsabilità

20.1 Il Patto di Corresponsabilità è un documento che definisce i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel processo di sviluppo del territorio.

- dalle quote di partecipazione;

- da contributi e da contributi privati;

- dalle donazioni e dalle donazioni specifiche per progetti;

- dalle rendite e dalle rendite specifiche per progetti;

- dai rimborsi e dai rimborsi specifici per progetti;

- dalla raccolta e dalla raccolta specifica per progetti;

- dalla vendita e dalla vendita specifica per progetti;

- dalla vendita a fini di sviluppo e dalla vendita a fini di sviluppo;

- dalla vendita a fini di sviluppo e dalla vendita a fini di sviluppo;

- dalla vendita a fini di sviluppo e dalla vendita a fini di sviluppo;

- dalla vendita a fini di sviluppo e dalla vendita a fini di sviluppo;

- dalla vendita a fini di sviluppo e dalla vendita a fini di sviluppo;

- dalla vendita a fini di sviluppo e dalla vendita a fini di sviluppo;

- dalla vendita a fini di sviluppo e dalla vendita a fini di sviluppo;

Art. 21 - Patrimonio

21.1 Il patrimonio è l'insieme dei beni e delle attività di cui si compone l'ente.

21.2 Il patrimonio è costituito dai beni e dalle attività di cui si compone l'ente.

21.3 Il patrimonio è costituito dai beni e dalle attività di cui si compone l'ente.

d) predisporre la lista dei candidati per ciascun organo da eleggere;

e) convocare gli associati alle elezioni con avviso da affiggere presso le sedi sociali almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per le medesime. Della convocazione dovrà inoltre essere data adeguata diffusione sulla stampa e ogni altro mezzo idoneo;

f) controllare la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti.

19.4 Nell'ipotesi in cui non vi siano candidati sarà compito del Consiglio Direttivo convocare una nuova assemblea chiamata a deliberare in merito.

19.5 La Commissione Elettorale assiste alle votazioni, ne redige il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione della nomina.

19.6 A parità di voti, è dichiarato eletto l'Associato più anziano di iscrizione alla S.M.S.P.A.M..

19.7 In caso di rinuncia di un eletto, subentra il primo dei non eletti.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 20 - Risorse

20.1 Le risorse economiche della S.M.S.P.A.M. sono costituite da:

- dalle quote associative;
- da contributi richiesti agli associati;
- dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;
- dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;
- dalle rendite patrimoniali;
- dai rimborsi derivanti dalle convenzioni;
- dalla raccolta di fondi;
- dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;
- dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dalla S.M.S.P.A.M.;
- dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;
- dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale della S.M.S.P.A.M.;
- dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;
- da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

Art. 21 - Patrimonio

21.1 Il patrimonio della S.M.S.P.A.M. utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito dai beni immobili, mobili registrati e

beni mobili di proprietà.

21.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dalla S.M.S.P.A.M. e sono ad essa intestati.

21.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede la S.M.S.P.A.M., ovvero è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.A.S.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede la S.M.S.P.A.M., e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 22 - Divieto di distribuzione

22.1 La S.M.S.P.A.M. non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

22.2 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali della S.M.S.P.A.M. stessa.

22.3 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art. 8 del D.Lgs n. 117/2017.

TITOLO VI

SCRITTURE CONTABILI

Art. 23 - Esercizio finanziario e scritture contabili

23.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui la S.M.S.P.A.M. abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

23.3 Il
preventi
tamente

23.4 Le
datte

con decr

23.5 Il

datte s

sposizio

stabilit

23.6 Nel

di rife

denomina

117/2017

redire

Terzo s

lanco

retto de

24.1 La

24.2 I

a) il re

b) il l

ria cui

c) il l

bleo, in

per atto

d) il l

glio Di

eventual

24.2 I

precede,

gli alt

ciativo

24.3 Gli

11, pre

motivata

strarre

secondo

te stati

Art. 25

25.1 In

l'assoc

menti d

25.2 I

dell'As

23.3 Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.

23.4 Le scritture contabili di cui sopra dovranno essere redatte in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

23.5 Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare le predette scritture contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori e ad ogni altra relazione prevista per legge.

23.6 Nell'ipotesi in cui la S.M.S.P.A.M. abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24 - Libri sociali

24.1 La S.M.S.P.A.M. deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.

24.2 I libri di cui alle lettere a); b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; mentre gli altri libri di cui sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

24.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi secondo le modalità termini e condizioni previsti dal presente statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.

Art. 25 - Regolamenti

25.1 In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

25.2 I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

Art. 26 - Codice Etico

Nel Codice Etico sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati.

Art. 27 - Lavoratori dipendenti ed autonomi

27.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

27.2 Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

Art. 28 - Scioglimento

28.1 Lo scioglimento della S.M.S.P.A.M. è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

28.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.

28.3 I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

F.to Filippi Luciano

F.to Simone Ghinassi Notaio

E' copia conforme all'originale, munito delle firme
presenti fogli o si rilascia
IN CARTA LIBERA PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE.

Firenze, li 24 GEN 2020
Simone Ghinassi Notaio

